



*Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo*

**Procedure per la concessione di contributi, condizioni e modalità per l'affidamento di iniziative alle Organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 26, commi 2 e 4, della Legge n.125/2014**

*Nel realizzare le iniziative di Cooperazione allo Sviluppo l'Italia assicura il rispetto dei principi di efficacia concordati a livello internazionale, favorendo, in particolare, la piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, il coinvolgimento delle comunità locali, nonché il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine e garantendo l'allineamento degli interventi alle priorità stabilite dagli stessi Paesi partner e ai principi dell'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030.*

I. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI SENZA  
FINALITA' DI LUCRO

(art. 26 comma 4 L. 125/2014; art.18 DM 113/2015) *modificata con delibera 42 del 10.05.2016 e  
con delibera 62 del 19.05.2017*

Procedure comparative pubbliche. Principi generali

1. La concessione di contributi ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della L. n.125/2014 per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo da loro proposte avviene mediante procedure comparative pubbliche (c.d.bandì) predisposte dai competenti Uffici dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), emanate previa approvazione del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo e di cui l'AICS cura l'adeguata diffusione e pubblicità.

2. Gli elementi del bando sono i seguenti:

- a) *la dotazione finanziaria, l'indicazione delle priorità geografiche e/o settoriali, l'eventuale ripartizione in lotti;*
- b) *la descrizione sintetica dell'iter di approvazione delle iniziative;*
- c) *le modalità per la presentazione delle iniziative;*
- d) *il valore massimo del contributo richiesto e la percentuale massima che tale contributo può rappresentare sul valore totale dell'iniziativa;*
- e) *i requisiti di partecipazione dei soggetti proponenti*
- f) *la documentazione da presentare;*
- g) *i criteri di ammissibilità delle iniziative;*
- h) *i modelli e i fac-simile da utilizzare;*
- i) *il termine per la presentazione delle iniziative;*
- j) *le modalità per la predisposizione della graduatoria;*
- k) *il punteggio minimo necessario per l'ottenimento dei contributi;*
- l) *il riferimento alle modalità di gestione, erogazione e rendicontazione dell'iniziativa.*

3. I criteri di priorità nella ripartizione dei fondi sono di volta in volta definiti e resi noti nel bando, nel rispetto delle priorità complessive di cui all'art. 12, comma 2 della L. 125/2014.

### Fasi della procedura

4. La procedura pubblica di selezione, di regola, si articola in tre fasi:
  - a. verifiche amministrative;
  - b. valutazione politica e di sicurezza;
  - c. valutazione tecnica e/o economica.
5. Il bando può prevedere la presentazione preliminare di una *concept note* dell'iniziativa. Sulla *concept note* saranno effettuate le verifiche amministrative, la valutazione politica e di sicurezza, la valutazione tecnica; la valutazione economica sarà effettuata solo nel caso in cui la *concept note* preveda di fornire elementi legati agli aspetti finanziari dell'iniziativa. Sulle *concept note* valutate positivamente è richiesta la presentazione della proposta completa, che sarà oggetto di verifiche amministrative e di valutazione tecnica ed economica.
6. La fase di valutazione politica e di sicurezza ha luogo solo per le iniziative che si realizzano, in tutto o in parte, nei Paesi partner.
7. Nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, i bandi possono prevedere lo svolgimento contemporaneo di alcune delle summenzionate fasi, laddove sussista la necessità di operare tempestivamente.
8. Gli esiti di ciascuna fase sono comunicati mediante pubblicazione dell'elenco delle iniziative ammesse alla fase successiva sul sito web dell'Agenzia.

### Fase I (Verifiche amministrative)

9. L'AICS, ricevuta la documentazione richiesta, effettua le verifiche amministrative circa la sussistenza dei criteri e requisiti previsti nel bando.
10. Sono escluse dalle fasi successive tutte le iniziative che presentino documentazione mancante o non conforme a quanto stabilito dal bando.
11. Il bando può prevedere che parte delle verifiche amministrative siano svolte al termine della procedura, limitatamente alle sole iniziative ammissibili al finanziamento. Le iniziative che a quel punto risultino avere documentazione mancante o non conforme a quanto stabilito dal bando, saranno escluse dalla

graduatoria e si procederà al finanziamento delle iniziative successive secondo le modalità previste dal bando.

### Fase II (Valutazione politica e di sicurezza)

12. Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle iniziative, completate le verifiche amministrative, l'AICS trasmette alle competenti Rappresentanze diplomatiche i documenti relativi alle iniziative che hanno superato la Fase I, per acquisire il parere sulle condizioni politiche e di sicurezza.
13. Le rappresentanze diplomatiche competenti esprimono il loro parere entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione. Ove il parere sia negativo, l'iniziativa non potrà essere ammessa alla fase successiva.

### Fase III (Valutazione tecnica e/o economica)

14. La valutazione tecnica e/o economica contiene una conclusione in merito alla complessiva validità tecnica e/o economica dell'iniziativa. Tale valutazione è effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Direttore dell'Agenzia entro 10 giorni dal termine della fase precedente.
15. La Commissione è costituita dal Presidente, non votante, dal Segretariato (composto da una o più persone), non votante, e da un numero dispari di membri votanti. Tutti i componenti della Commissione devono possedere adeguate conoscenze e competenze in materia di cooperazione allo sviluppo e sottoscrivere una dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, di astensione o di conflitti di interesse.
16. La Commissione è composta da personale in servizio presso l'Agenzia. Tuttavia, qualora la natura delle iniziative da esaminare richieda specifiche professionalità non presenti in Agenzia, ovvero il numero di proposte ricevute lo renda necessario, della Commissione può far parte personale esterno all'amministrazione.

17. Su indicazione del Direttore dell'AICS, i Direttori delle Sedi estere dell'Agenzia trasmettono alla Commissione un parere motivato relativo alle iniziative afferenti ai propri Paesi di competenza; la Commissione potrà richiedere chiarimenti in merito a tale valutazione, ove lo ritenga necessario. La Commissione, tenendo conto del suddetto parere, procede alla discussione e alla attribuzione del punteggio secondo le modalità di cui ai punti successivi.
18. L'attribuzione del punteggio deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle sedute plenarie della Commissione.
19. Possono essere istituiti gruppi di lavoro che riferiscono alla Commissione riunita in plenaria sulle analisi svolte formulando una propria proposta di attribuzione del punteggio. Successivamente, nell'ambito della medesima seduta, il Presidente apre il dibattito di approfondimento per ogni singola iniziativa, propedeutico all'attribuzione del punteggio definitivo.
20. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta, in presenza di tutti i componenti. In assenza anche di un solo componente le decisioni della Commissione sono nulle.
21. Nel corso delle sedute plenarie della Commissione sono redatti verbali cui è allegata la griglia di valutazione relativa a ciascuna proposta completa o *concept note*. L'elenco delle iniziative valutate (nel caso di valutazione delle *concept note*) o la graduatoria (nel caso di valutazione delle proposte complete), le griglie di valutazione e i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti.
22. I lavori di ciascuna Commissione, sia quella incaricata di esaminare le *concept note* che quella incaricata di esaminare le proposte complete, dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data del rispettivo insediamento.

#### Approvazione delle iniziative

23. La procedura si conclude con l'elaborazione, da parte della Commissione incaricata di esaminare le proposte complete, della graduatoria contenente tutte le iniziative valutate con l'indicazione di quelle ammissibili al finanziamento.
24. Sulla base delle conclusioni della Commissione, il Direttore dell'AICS approva con proprio atto il finanziamento delle iniziative selezionate.

25. Al termine della procedura, l'AICS informa il Comitato Congiunto del finanziamento delle iniziative selezionate sulla base della graduatoria elaborata dalla Commissione e dei fondi disponibili. Il Comitato Congiunto può decidere di sospendere o revocare l'erogazione dei finanziamenti, legati all'intera graduatoria o a singole iniziative, per sopravvenute cause di forza maggiore anche di politica estera, in relazione a singoli Paesi o settori di intervento, ovvero in ragione della riduzione o cancellazione degli stanziamenti di bilancio in favore della cooperazione allo sviluppo.
26. Quanto non previsto nel presente atto verrà disciplinato nei singoli bandi e/o in successivi atti del Comitato Congiunto.
27. I soggetti interessati potranno esercitare il diritto di accesso agli atti.